COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO CAMPOBASSO

Seduta del 28/11/2018

FATTO

Il ricorrente espone di essere titolare di un deposito titoli presso l'intermediario e produce al riguardo un estratto conto riferito al 31/12/1995 da cui risultava un saldo di £ 40.000.000. Lamenta, tuttavia, di non aver ricevuto "negli ultimi anni" alcuna comunicazione in merito al rapporto e di averne chiesto copia, tramite reclamo, senza ricevere riscontro. Si rivolge pertanto all'Arbitro, al quale chiede "di procedere ad azionare tutte le iniziative" affinché gli "vengano restituite le somme depositate (£ 40.000.000.=)".
L'intermediario ha presentato controdeduzioni, nelle quali eccepisce che eventuali diritti in capo al ricorrente sarebbero comunque prescritti ai sensi dell'art. 2946 c.c. né sarebbe valso ad interrompere la prescrizione il reclamo del 28/5/2018. Fa inoltre presente che il suddetto deposito titoli è stato estinto in data 11/11/1996, producendo evidenza anagrafica del rapporto. Pertanto chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso in quanto infondato o dichiarare la sua inammissibilità per incompetenza temporale.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne la richiesta di restituzione del saldo di un conto di deposito titoli.
Occorre in via preliminare esaminare, l'eccezione di incompetenza dell'Arbitro sotto il profilo del limite temporale, che è fondata. In base alla normativa vigente, non possono

essere sottoposte all'Arbitro le «controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» (par. 4, sez. I, delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari*). Nel caso di specie, risulta agli atti che il deposito titoli è stato estinto in data 11/11/1996. Di conseguenza il ricorso non è ricevibile, in quanto relativo ad un rapporto bancario cessato in epoca anteriore al limite temporale fissato dalla normativa alla competenza dell'arbitro.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO